

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Brescia, 3 maggio 2012

Alla Presidente
della Corte di Appello di
Brescia

Nella causa promossa da Marchi Alessandro _____

Nei confronti di Marchi Luca _____

Registrata al numero 839/2008 __ di Registro Generale civile

Avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima

Tenutasi all'udienza del 11 febbraio 2012 _____

Segnalo una decisione basata su un principio innovativo come di seguito sinteticamente descritto:

SENTENZA n. 397/2012

OGGETTO: simulazione in sede processuale – liberalità non negoziali – donazione dissimulata - riduzione per lesione di legittima. (Laura Girelli)

1) L'atto di liberalità, di cui all'art. 809 c.c., può essere realizzato anche attraverso il compimento di atti non negoziali (c.d. liberalità non negoziali) compiuti all'interno del processo in attuazione di un accordo simulatorio. Nel caso di specie la Corte ha valutato come atto di liberalità il comportamento processualmente inerte del padre che, rimanendo volontariamente contumace nel temerario giudizio di usucapione instaurato dal figlio ventinovenne in relazione ad un immobile di proprietà del primo, ha permesso che si realizzasse di fatto un arricchimento in capo al figlio stesso, in questo modo utilizzando il processo non tanto come mezzo per risolvere una controversia, quanto come espediente per realizzare un fine comune ad entrambe le parti: nello specifico, quello di trasferire per spirito di liberalità la proprietà di un immobile senza necessità di formalizzare il tutto con un atto notarile dispendioso e nella speranza di poter così eludere le norme del codice civile poste a tutela dei legittimari.

2) E' riconosciuto ai legittimari il diritto di agire per la reintegra della quota di legittima lesa in presenza di atto di liberalità non negoziale dissimulato posto in essere dal de cuius quand'era ancora in vita. (Nello specifico la Corte, seguendo il dettato della Corte di Cassazione, ha sancito che vi è violazione delle norme del codice civile poste a tutela dei legittimari nel caso di dissimulazione di atto di liberalità, consistente nel caso specifico nel comportamento processuale scientemente omissivo tenuto in vita dal de cuius che, chiamato in giudizio dal figlio ventinovenne al fine di sentir dichiarare a favore di quest'ultimo l'intervenuta usucapione sul bene immobile oggetto di causa, ha deciso di rimanere contumace, così lasciando che venisse emessa la relativa sentenza a favore del figlio, di fatto realizzando e dissimulando chiaramente un atto di liberalità nei suoi confronti, lesivo della quota di legittima spettante agli altri legittimari.) (Laura Girelli)


Il Consigliere Estensore



VISTO, SI RITIENE

La Presidente della Corte di Appello di Brescia


Graziana Campanato



VISTO,

Il Presidente di Sezione

Augusto Augusto





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:

PIANTA	Dott.	Donato	Presidente
DUGHI	Dott.ssa	Marina	Consigliere
BENINI	Dott.	Lorenzo	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 839/2008 Ruolo Generale promossa con atto
d'appello notificato in data 11 luglio 20085 e **posta in deliberazione**
all'udienza collegiale del 11 febbraio 2012

D A

MARCHI ALESSANDRO e **MARCHI LUCA**, rappresentati e
difesi dall'Avv.to Giorgio Fuganti del Foro di Rovereto e dall'Avv.to
Stefano Venditti del Foro di Brescia, quest'ultimo domiciliatario
giusta procura speciale alla lite in margine all'atto di citazione in
appello

ATTORE IN RIASSUNZIONE

c o n t r o

MARCHI ARRIGO, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessio
Pezcoller del Foro di Rovereto e dall'Avv.to Rubens Carzeri del Foro
di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta procura speciale alla lite
in margine alla comparsa di costituzione in appello

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 839/2008

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Cause di impugnazione
dei testamenti e di
riduzione per lesione di
legittima

1. 20001

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Rovereto n. 516 in data 11 dicembre 1996

CONCLUSIONI

Dell'attore in riassunzione

“accertarsi e dichiararsi che l'acquisto della proprietà delle pp.ff. 2974/1 e 4400 c.c. Riva da parte di MARCHI Arrigo non è avvenuta a titolo originario per usucapione bensì per atto di donazione dissimulata e, conseguentemente, ridursi la donazione, o comunque l'atto di liberalità, de qua nella misura necessaria a reintegrare la quota legittima spettante agli attori.

Disporre la divisione tra le parti delle p.f 2974/1 (con annessa p.ed. 3310) e 4400 P. T. 2007 C. C. Riva, assegnando agli appellanti commassati la quota di un sesto da individuare nell'area di mq. 470 evidenziata nella planimetria denominata “quarto progetto divisionale”, allegata all'integrazione della relazione del CTU geom. Bezzi di data 6/5/2002.

Con il favore in ogni caso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello dinnanzi alla Corte di Cassazione.”

Del convenuto in riassunzione

“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

in via principale:

- respingersi le domande tute formulate dagli appellanti in riassunzione ex art. 392 C.P.C., quindi, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di una donazione dissimulata, fra Italo MARCHI e Arrigo MARCHI e per tale motivo accertarsi e dichiararsi infondata

la domanda di reintegrazione della quota di legittima e di riduzione della donazione ex art. 555 C.C., così come esposta da controparte con atto di citazione in riassunzione d.d. 09.07.2008;

Spese del pregressi gradi di giudizio e di quello tenutosi innanzi alla Corte di Cassazione rifuse.

In subordine: si ripropongono, comunque, tutte le conclusioni del grado d'appello di seguito riportate:

- respingersi l'appello proposto; confermarsi la sentenza del Tribunale di Rovereto con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado di giudizio;

- in subordine, accertarsi e dichiararsi i diritti azionati prescritti;

- in ulteriore subordine, accertarsi e dichiararsi MARCHI Arrigo proprietario dei fondi de quibus, ossia delle pp.ff. 2974/1 e 4400 in P.T. 2700 C.C. Riva del Garda, in forza di usucapione secondo il disposto di cui all'art. 1159 bis o 1158 C.C.;

- in ulteriore denegata e subordinata ipotesi procedersi a divisione dei fondi de quibus, ossia delle pp.ff. 2974/1 e 4400 in P.T. 2700 C.C. Riva del Garda, attribuendosi agli odierni appellanti, in posizione commassata, porzione materiale di terreno corrispondente alla quota legittima pari ai 4/27; procedersi materialmente alla divisione in natura dei fondi secondo le stime esposte dal C.T.P. Geom. Civittini nella sua relazione dd. 02.05.2000 o comunque esposte nel presente atto, seguendo l'ipotesi elaborata dal C.T.U. di attribuzione della parte di terreno vicina alla casa di abitazione (p.ed.

5 10) e prospiciente la strada statale.”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato l'11 ottobre 1994 MARCHI Ferruccio e LEURS Carolina, quali legali rappresentanti dei figli minori Alessandro, Sebastian e Patrizia, nonché MARCHI Giuseppe e LAMMERS Helena, quali legali rappresentanti dei figli minori Luca e Deborah, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Rovereto MARCHI Arrigo, esponendo che:

a) MARCHI Ferruccio, MARCHI Giuseppe e MARCHI Arrigo con altri parenti erano eredi legittimi di MARCHI Italo, deceduto senza far testamento in data 10 aprile 1988;

b) MARCHI Ferruccio e MARCHI Giuseppe, al pari della madre e degli altri fratelli, avevano rinunciato all'eredità con la conseguenza che erano subentrati per rappresentazione i rispettivi figli minori;

c) al momento dell'apertura della successione era emerso che MARCHI Italo non era intestatario di beni immobili, in quanto quelli dallo stesso ricevuti in eredità dal padre Giacomo non erano mai stati intavolati a suo nome; si era inoltre accertato che MARCHI Arrigo era divenuto proprietario di detti immobili in base alla sentenza del Tribunale di Rovereto n. 34/1984 che ne aveva dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, dal momento che la domanda proposta non era stata contrastata dal convenuto MARCHI Italo, rimasto contumace; l'accertamento giudiziale dissimulava una donazione, atteso che MARCHI Arrigo all'atto della introduzione

della controversia che era sfociata nella menzionata sentenza aveva solo 29 anni e non poteva certo aver maturato un possesso ventennale degli immobili; la donazione dissimulata era da considerarsi nulla in quanto lesiva dei diritti di legittima dei coeredi.

Gli attori chiedevano quindi accertarsi che MARCHI Arrigo era divenuto proprietario dei beni immobili costituenti l'intero asse ereditario di MARCHI Italo non per usucapione ma per donazione, da dichiararsi nulla per mancanza di forma e riconoscersi pertanto in favore degli istanti la quota di legittima, quantomeno con riduzione della donazione, se ritenuta valida.

Si costituiva in giudizio il convenuto contestando il fondamento delle domande attrici e svolgendo in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione degli immobili in questione.

Con sentenza n. 516 del 1996 il Tribunale di Rovereto accertava il difetto di legittimazione attiva di MARCHI Sebastiano, MARCHI Patrizia e MARCHI Deborah e respingeva per il resto le domande attrici.

A seguito di impugnazione da parte di MARCHI Ferruccio e LEURS Carolina quali legali rappresentanti del figlio minore Alessandro e di MARCHI Giuseppe ed LAMMERS Helena quali legali rappresentanti del figlio minore MARCHI Luca cui resisteva MARCHI Arrigo, che proponeva appello incidentale, la Corte di Appello di Trento con sentenza non definitiva del 5 maggio 2001, in riforma della decisione di primo grado, accertava e dichiarava che a

ciascuno degli appellanti, in qualità di legittimari, competeva la quota di 1/12 delle particelle fondiari 2974/1 e 4400 P.T. 2007 C.C. Riva del Garda costituenti l'asse ereditario di Italo MARCHI, rigettava ogni ulteriore domanda e disponeva il prosieguo della causa per l'espletamento di un supplemento peritale diretto a determinare il valore dei beni alla data di apertura della successione e ad individuare materialmente la complessiva quota di riserva pari ad 1/6 spettante agli appellanti medesimi, che avevano dichiarato di voler rimanere commassati.

Successivamente la stessa Corte con sentenza del 12 ottobre 2002 disponeva la divisione tra le parti delle p.f. 2974/1 (con annessa p.ed. 3310) e 4400 P.T. 2007 C.C. Riva del Garda, assegnando agli appellanti commassati la quota di un sesto individuata nell'area di mq. 470 evidenziata nella planimetria "quarto progetto divisionale" allegata alla relazione del consulente tecnico d'ufficio geometra Bezzi del 6 maggio 2002.

Per la cassazione di entrambe le sentenze del giudice di appello MARCHI Arrigo proponeva ricorso, cui MARCHI Ferruccio e LEURS Carolina, quali legali rappresentanti del figlio minore MARCHI Alessandro, nonché MARCHI Giuseppe e LAMMERS Helena, quali legali rappresentanti del figlio minore MARCHI Luca, resistevano con controricorso.

La Corte con sentenza n. 12496/07 rigettava il primo motivo proposto dal ricorrente ed accoglieva il secondo, cassando la sentenza 5 maggio 2011 in relazione al motivo accolto, e rinviava la causa,

anche per la pronuncia sulle spese, innanzi alla Corte d'Appello di Brescia.

Ritualmente riassunta, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, all'udienza collegiale del giorno 11 febbraio 2012.

2. La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha sottolineato come il giudice di appello, dopo aver affermato che la sentenza che aveva pronunciato sull'usucapione non poteva essere equiparata ad una donazione priva della prescritta formalità e quindi nulla, ha riconosciuto ai legittimari la reintegrazione della quota di legittima senza spiegare sufficientemente le ragioni di tale decisione, non avendo evidenziato la disposizione di liberalità di MARCHI Italo oggetto dell'azione di riduzione.

Il giudice di merito non si è quindi soffermato ad accertare l'esistenza o meno di una donazione indiretta da parte di MARCHI Italo in favore di MARCHI Arrigo, dovendo in tal caso verificare la sussistenza dello spirito di liberalità, requisito indispensabile per configurare come donazione indiretta il comportamento processualmente inerte del proprietario di un determinato immobile in relazione alla domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di quello stesso bene proposta nei suoi confronti da parte di un terzo.

3. In punto di fatto, ritiene il Collegio che, a monte del

procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Rovereto 34/1984 che accertò l'intervenuta usucapione, debba necessariamente ravvisarsi un chiaro accordo simulatorio fra MARCHI Italo e MARCHI Arrigo per ottenere il trasferimento del bene, determinato, come spesso accade, dalla particolare convenienza dell'azione giudiziaria rispetto all'onerosa pratica notarile: poiché intestatario tavolare del bene era ancora MARCHI Giacomo, per trasferire il bene a MARCHI Arrigo sarebbe stato necessario prima formalizzare la successione in favore di MARCHI Italo, e poi procedere alla donazione.

A tale conclusione portano sia la conclamata infondatezza della domanda di usucapione, poiché MARCHI Arrigo, all'epoca ventinovenne, non poteva in alcun modo aver maturato il possesso ventennale uti dominus dei suddetti fondi, sia la mancata costituzione in giudizio per opporsi alla domanda da parte di MARCHI Italo, che di tale circostanza era sicuramente a conoscenza in quanto padre dell'attore.

Unico motivo per il quale MARCHI Italo possa aver deciso di non opporsi alla domanda proposta dal figlio, nonostante essa fosse infondata ben oltre il limite della temerarietà, può essere quello di avergli voluto trasferire il bene; ed unico motivo di tale trasferimento può essere un motivo di liberalità, intendendo egli procedere ad un arricchimento del figlio senza corrispettivo, a titolo di elargizione spontanea e fine a se stessa. Non risulta infatti alcuna diversa ragione che possa giustificare l'atto di disposizione, non emergendo alcun

dovere in tale senso in capo a MARCHI Italo nei confronti del figlio, nemmeno in adempimento di un'obbligazione naturale.

La causa civile ha quindi sostituito l'atto notarile per perfezionare il negozio traslativo della proprietà a titolo gratuito: le parti hanno utilizzato il processo non come mezzo per risolvere una controversia, ma come espediente per realizzare un fine comune ad entrambe, in modo che il provvedimento del giudice ha finito per atteggiarsi a meccanismo attuativo dell'accordo dei finti contendenti.

4. Un risultato consistente nell'altrui arricchimento per spirito di liberalità può essere in effetti conseguito anche attraverso il compimento di meri atti non negoziali: le c.d. "liberalità non negoziali".

Essi possono essere estranei al processo, come nel caso in cui piantagioni, costruzioni o altre opere siano scientemente fatte da taluno, con propri materiali, sul fondo altrui, in modo che il proprietario le acquisti per accessione, e possono concretarsi anche in atteggiamenti di mera inerzia, come nel caso dell'astensione volontaria dall'interruzione dell'altrui possesso ad usucapionem, ovvero nel caso in cui il titolare di un diritto di credito o di un diritto reale limitato lo lasci cadere in prescrizione, affinché se ne avvantaggi il debitore o il proprietario.

Tali atti non negoziali sorretti da spirito di liberalità possono essere compiuti anche all'interno nel processo. Si pensi alla confessione giudiziale del debito inesistente, alla soccombenza volontaria in giudizio o, come avvenuto nel caso di specie, alla

simulazione del processo. In questi casi, l'effetto del giudicato rappresenta un fenomeno idoneo a realizzare, nella sfera giuridica del soggetto beneficiario, il vantaggio patrimoniale avuto di mira dalle parti. Il comportamento omissivo scientemente tenuto da MARCHI Italo, evocato in giudizio dal figlio che ha agito con il suo pieno accordo, ha avuto l'effetto di produrre l'arricchimento di quest'ultimo per spirito di liberalità.

Non è poi in questione il requisito della forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale (o, in questo caso, non negoziale) adottato; poiché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c.

5. Ciò posto, non possono che condividersi le conseguenze che la Corte d'appello di Trento ha tratto da quanto sopra nella sentenza che ha definito il giudizio. L'espedito dell'accertamento giudiziale contumaciale dell'acquisto per usucapione ha comportato l'elusione delle norme del codice civile poste a tutela dei legittimari, i cui diritti non possono essere indebitamente compressi a vantaggio solo di alcuni.

Il diritto degli appellanti deve essere peraltro limitato alla ricostituzione della quota di riserva, tenendo conto da un lato del disposto all'articolo 542 c.c. (per i figli in concorso con il coniuge del defunto la quota indisponibile è formata dalla metà del patrimonio), dall'altro dal fatto che, preso atto della rinuncia all'eredità di

MARCHI Italo formalizzata da tutti i figli, permangono altri quattro gruppi di nipoti subentranti per rappresentazione nella posizione di legittimari dei genitori.

La quota di riserva spettante ciascun appellante è allora pari a un dodicesimo degli immobili (la metà degli immobili diviso sei gruppi di legittimari), permanendo in capo a MARCHI Arrigo la proprietà della parte residua in base alla sentenza di usucapione ed in assenza allo stato di altre azioni di riduzione.

6. Venendo ora alla concreta individuazione della quota di spettanza, possono riproporsi le argomentazioni sviluppate dalla Corte d'appello di Trento nella sentenza che ha ritenuto di optare per il quarto progetto divisionale approntato dal C.T.U.

Con riguardo al valore a metro quadro da attribuire alle p.f. 2974/1 e 4400, la Corte, tenuto conto della limitata estensione dei fondi e soprattutto del fatto che i destinatari della quota non si identificano con i proprietari della casa p.ed. 510, ritiene di non poter attribuire un valore nettamente maggiore alla parte di p.f. 2974/1 circostante la casa in considerazione del carattere pertinenziale della stessa, in quanto il maggior pregio mercantile potrebbe essere ipotizzabile solo in caso di vendita contestuale di casa e di terreno circostante. Si reputa pertanto corretto operare una valutazione unitaria dei fondi, che tenga conto di tutte le componenti che li caratterizzano senza tuttavia scinderli in più parti in rapporto al differente utilizzo finora fattone: si considera perfettamente condivisibile la valutazione fatta dal C.T.U. con l'ultima integrazione

peritale, in cui il valore di Lire 70.000 a metro quadro risulta congruo in relazione alle complessive caratteristiche dei fondi.

Si ritiene pertanto che debba essere privilegiato il quarto piano divisionale elaborato dal C.T.U., che attribuisce a MARCHI Alessandro e MARCHI Luca una zona della p.f. 2974/1 del tutto autonoma sia per l'accesso (praticabile attraverso la stradina laterale alla statale rivana) sia per la mancanza di qualsiasi interferenza con la parte che rimane nella disponibilità di MARCHI Arrigo.

7. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo anche con riguardo al procedimento avanti al Tribunale di Rovereto in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., comma 1.

P . Q . M .

La Corte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara che l'acquisto della proprietà delle pp.ff. 2974/1 e 4400 P.T. 2007 c.c. Riva da parte di MARCHI Arrigo non è avvenuta a titolo originario per usucapione, bensì per effetto di liberalità non negoziale disposta in suo favore da MARCHI Italo

riduce la liberalità non negoziale, accertando che a ciascuno degli appellanti MARCHI Alessandro e MARCHI Luca spetta la quota di un dodicesimo delle pp.ff. di cui sopra

dispone la divisione tra le parti della p.f 2974/1 (con annessa p. ed. 3310) e 4400 P. T. 2007 C.C Riva del Garda, assegnando a MARCHI Alessandro e MARCHI Luca (commassati) la quota di un sesto, che individua nell'area di mq. 470 evidenziata nella planimetria

denominata “quarto progetto divisionale” allegata all’integrazione della relazione del C.T.U. Geom. Bezzi di data 6 maggio 2002

condanna MARCHI Arrigo a rimborsare a MARCHI Alessandro e MARCHI Luca quanto anticipato per le spese di giudizio, liquidate per il primo grado avanti al Tribunale di Rovereto in Euro 160,00 per spese, Euro 1.100,00 per diritti, Euro 1.100,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; per il grado di appello davanti alla Corte d’appello di Trento in Euro 705,28 per spese, Euro 4.519,78 per diritti, Euro 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; per il giudizio di Cassazione in Euro 100,00 per spese, Euro 1.000,00 per diritti, Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge (così liquidati in via equitativa in assenza di specifica nota); e per il presente grado d’appello in Euro 318,58 per spese, Euro 959,00 per diritti, Euro 1.860,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; pone i compensi del consulente tecnico a carico di entrambe le parti in uguale misura

Così deciso in Brescia, in camera di consiglio, il giorno 11 febbraio 2012.

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE